

ALLEGATO 12bis

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE LOTTO 2



Indice

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE	3
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 3 - ORARI DI ESERCIZIO - AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI	6
ARTICOLO 4 - DURATA.....	7
ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	8
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	8
ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY	9
ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI	10
ARTICOLO 9 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	10
ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	11
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO	14
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE	17
ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO	18
ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI	19
ARTICOLO 15 - PENALI	21
ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	22
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA	22
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	24
ARTICOLO 19 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE	24
ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	25
ARTICOLO 21 - RECESSO	27
ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI	28
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	28
ARTICOLO 24 - MARCHI	29
ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	29
ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
ARTICOLO 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	31
ARTICOLO 28 - INCOMPATIBILITÀ	31
ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	32
ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO	32
ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32



SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

Il Complesso Monumentale della Pilotta, con sede in Parma, Piazza della Pilotta, 3, 43121, rappresentata ai fini del presente atto da ____, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di _____, giusti poteri conferitigli/le da _____ con _____ in data _____, ed elettivamente domiciliato/a ai fini del presente Contratto in _____, Via _____ (di seguito, per brevità, anche **"Concedente"** o **"Amministrazione"**)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona di _____ e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo/a stesso/a conferiti da ____ il ____ (di seguito per brevità anche **"Impresa"** o **"Concessionario"** e, congiuntamente all'Amministrazione, anche le **"Parti"**)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona di _____ in qualità di _____ e legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ repertorio n. _____ (di seguito per brevità e anche **"Impresa"** o **"Concessionario"** e, congiuntamente all'Amministrazione, anche le **"Parti"**)

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* (di seguito anche **"Codice dei Beni Culturali"**), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico ivi compresi, tra gli altri, i servizi di ristorazione;
- b) l'art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115 del medesimo Codice, tra le quali rientra l'affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- c) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le



amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip S.p.A. (di seguito anche “**Consip**”), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure e sulla base di apposite convenzioni;

- d) ai fini di quanto previsto dalla precedente lett. c), in data 23 dicembre 2015, Consip ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (“**MIBACT**”, oggi “**MIBAC**”) hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l’affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Beni Culturali, prorogato con atto del 10 giugno 2019;
- e) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione dei servizi oggetto del presente contratto fino all’aggiudicazione definitiva degli stessi;
- f) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse del MIBAC e della Concedente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
- g) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “**Codice dei Contratti pubblici**”), rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) successivamente alla sottoscrizione del presente contratto da parte della Concedente, anche l’Impresa procederà a sua volta alla sottoscrizione del medesimo; la Concedente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **7968690304**;
- j) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Concedente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- k) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (ivi compresi Bando di gara; Disciplinare; Capitolato Tecnico; Offerta Tecnica; Offerta Economica; Chiarimenti pubblicati da Consip nel corso della procedura di gara; Patto di integrità, Matrice dei Rischi, eventuale Contratto di avvalimento, eventuale Contratto di subappalto), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il Concessionario dichiara espressamente di aver attentamente esaminato il progetto posto a base di gara e di ritenerlo pienamente remunerativo, rinunciando espressamente a sollevare qualsivoglia eccezione o riserva in relazione agli aspetti progettuali;
- m) il Concessionario prende atto ed accetta espressamente che, ove non diversamente stabilito, tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari”.



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) ove esistente, dal Patto di integrità;
 - e) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - g) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - h) dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai servizi di ospitalità al pubblico;
 - i) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara pubblicati da Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Concedente per quanto di rispettiva competenza.
4. La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi di ristorazione, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico, nonché alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati.
2. La Concessione comprende altresì, l'esecuzione dei lavori e l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle



attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e la sanificazione dei locali, degli arredi, dei servizi igienici, dei macchinari e delle attrezzature, la manutenzione ordinaria dei Locali e degli impianti tecnici, nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di Concessione (di seguito anche i **"Servizi"**), la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento dei Servizi, (di seguito, gli **"Interventi"**), il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, del progetto esecutivo a base di gara e del presente contratto.

3. Il luogo di esecuzione dei Servizi è situato all'interno del Complesso Monumentale della Pilotta, Piazza della Pilotta, 3 – 43121, Parma, con ingresso al piano terreno sotto i portici.
4. I locali nei quali saranno svolti i Servizi (di seguito anche i **"Locali"**) saranno consegnati al Concessionario entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, previa redazione di Verbale di presa in consegna dei locali di cui al paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico, nel quale saranno descritti i Locali e il relativo stato di manutenzione.
5. Sono designati: _____ quale Responsabile unico del procedimento; _____ quale Direttore dei Lavori e _____ quale Direttore dell'esecuzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Il Concessionario, ai fini della stipula, ha comunicato alla Concedente, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico e al presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

ARTICOLO 3 - ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. I Servizi possono essere espletati secondo un orario di apertura/chiusura indipendente da quello del Complesso, data la presenza di un ingresso autonomo dalla struttura museale. Il Concessionario potrà dunque scegliere gli orari di apertura e chiusura dei Servizi, impegnandosi, però, a rispettare la proposta presentata in sede di partecipazione alla procedura di selezione.
2. Eventuali variazioni dell'orario di apertura del Complesso saranno comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 7 (sette) giorni. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura straordinaria sopra indicati o concordati con la Concedente, al Concessionario sarà applicata la penale 1 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.
3. I Servizi dovranno essere avviati, previa esecuzione degli Interventi di cui al precedente art. 2, comma 2, nonché dell'adempimento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento dei Servizi, entro il termine di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna dei locali. Alla data di avvio dei Servizi attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale di Avvio dei Servizi. In sede di redazione di tale ultimo Verbale, l'Amministrazione verifica, tra l'altro, che gli interventi realizzati nei Locali siano coerenti con quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal progetto esecutivo, dall'Offerta Tecnica, e dal presente contratto. A tal fine, viene allegato al Verbale



di avvio dei Servizi un documento che riporta gli esiti della verifica di conformità degli Interventi eseguiti. Qualora tale verifica abbia esito negativo, si applica la penale 2, di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo art. 15, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20.

4. In caso di ritardo nell'avvio dei Servizi, la durata della Concessione comincerà comunque a decorrere a partire dal 120° giorno successivo alla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei locali e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale sono dovuti dal Concessionario al Concedente il Canone e la *royalty* di cui al successivo articolo 7, fatta salva l'applicazione della penale 7 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.
5. Pena l'applicazione della penale 8 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, che sarà applicata secondo le modalità di cui al successivo art. 15, il Concessionario deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'ultimazione delle attività propedeutiche all'avvio dei Servizi al fine di concordare la data di apertura e inaugurazione dei Locali.
6. Al termine della Concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei Locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito Verbale di riconsegna dei locali secondo quanto previsto al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico.
7. La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data del Verbale di presa in consegna dei locali e quella del Verbale di riconsegna dei locali, salvi quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente. In ogni caso, la Concedente potrà quantificare eventuali danni arrecati e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della presente Concessione è di 120 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dei Servizi.
2. L'avvio degli Interventi propedeutici all'inizio dei Servizi avverrà decorsi 15 giorni dalla stipula del presente contratto previa consegna dei Locali e sottoscrizione del relativo Verbale di presa in consegna.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. La Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con congruo anticipo (almeno 7 giorni prima), tutte le attività straordinarie del Complesso che possano avere riflessi sull'esecuzione dei Servizi.
4. Nel caso in cui il ritardo nell'avvio e, comunque, nell'esecuzione dei Servizi sia determinato da errori, omissioni, o da ogni altra irregolarità nell'esecuzione dei lavori e/o nell'allestimento dei Locali, dall'adempimento delle pratiche amministrative e/o di ogni altro adempimento necessario allo svolgimento dei Servizi, fatta salva l'applicazione delle



penali, l'Amministrazione si riserva di agire per l'eventuale risarcimento del maggior danno subito e la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ogni relativo onere sarà posto a carico del Concessionario.

ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella Concessione iniziale e ove si verifichi un cambiamento del Concessionario che produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto di Concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi, la Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.
5. La Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche non sostanziali alla Concessione secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016.
6. Nessuna variazione o modifica al presente contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 175 e, in quanto compatibile, 106, del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. A titolo di corrispettivo della Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i Servizi, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei medesimi.
2. Il piano economico finanziario (di seguito anche "PEF") del Concessionario potrà essere oggetto di revisione nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.



ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei Servizi di cui al precedente articolo 3 comma 4, dovrà versare alla Concedente:
 - A) un canone fisso annuo di importo pari ad Euro _____ (il "**Canone**");
 - B) una *royalty* pari al _____% sui ricavi annui degli incassi del ristorante al netto dell'I.V.A. (la "**royalty**").
2. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del Canone e della *royalty* di cui rispettivamente alle lettere A), B) dovrà essere effettuato nei termini di seguito indicati:
 - il pagamento del Canone dovrà essere effettuato anticipatamente con cadenza mensile, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dei Servizi o, comunque, dal 120° giorno successivo alla data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna dei locali;
 - il versamento della *royalty*, ossia di una percentuale applicata al valore dei ricavi al netto dell'I.V.A. – ammontare, quest'ultimo, costituito dalla sommatoria degli scontrini e delle fatture emesse nell'anno solare di riferimento a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dei Servizi - dovrà essere effettuato su base trimestrale. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, pena l'applicazione della penale 3 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione una nota riassuntiva per la *royalty*, con l'indicazione dell'importo da versare. La nota dovrà contenere il dettaglio degli scontrini e delle fatture emesse nel trimestre di riferimento, con l'indicazione dei ricavi derivanti dagli incassi del ristorante al netto dell'I.V.A., sui quali applicare la *royalty*.
3. Il Canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di Concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
4. In assenza di diverse indicazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione, il Concessionario dovrà procedere al pagamento entro i successivi 15 giorni alla data di invio della nota riassuntiva di cui al precedente comma 2, pena l'applicazione della penale 4 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico.
5. Dell'avvenuto pagamento del Canone e della *royalty* sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del Canone e della *royalty* dovuti, oltre agli interessi, troverà applicazione la penale 4 di cui al par. 7.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.
6. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del Canone o della *royalty*, rimborsi o indennizzi di alcun genere per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Complesso. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto alla Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Concedente.
7. Nei casi di pagamento diretto dalla Concedente al subappaltatore di cui al successivo art. 13, comma 9, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto



pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. In caso di violazione del predetto obbligo, trova applicazione la penale 21 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore.

8. Entro il termine di 30 (trenta) giorni prima dalla data di scadenza del contratto, il Concessionario deve consegnare alla Concedente un documento denominato "*Resoconto finale della Concessione*", pena l'applicazione della penale 16 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo art. 15. Tale documento deve contenere informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli resoconti trimestrali.

ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI

1. L'esecuzione degli Interventi (cfr. art. 2, comma 2, del presente contratto) è ad esclusivo carico del Concessionario.
2. Gli Interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara.
3. Gli Interventi e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere avviati immediatamente dopo la presa in consegna dei Locali di cui al precedente articolo 2 ed ultimati, ai fini dell'avvio dei Servizi, nei 120 giorni successivi.
4. Eventuali proroghe dovranno essere previamente autorizzate dalla Concedente, fermo restando che, decorso il termine di 120 giorni sopra indicato, saranno in ogni caso dovuti dal Concessionario il Canone e la *royalty* di cui al precedente art. 7. La penale prevista dall'art. 3, comma 5, troverà applicazione solo nel caso di ritardo nell'avvio dei Servizi rispetto alla data autorizzata dalla Concedente.
5. L'insieme degli interventi realizzati dal Concessionario preliminarmente all'attivazione dei Servizi sarà oggetto di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli Interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, del progetto esecutivo validato e posto a base di gara, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. I Servizi dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai "**CAM**" (ossia ai Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.



2. Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento dell'offerta gastronomica per i Servizi, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei Servizi dovranno essere di elevata qualità.
Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi dei Servizi e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei Locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla Concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario. Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.
4. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori all'interno della zona designata per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i Locali del Complesso continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dello stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Concedente, degli spazi del Complesso e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei Locali.
6. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente Concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate.
7. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini.
8. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro



sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. Per i Servizi e gli Interventi, il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.
4. Al personale impiegato nei Servizi e negli Interventi, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
5. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee alla perfetta esecuzione dei Servizi. In tal caso, a seguito di motivata richiesta della Concedente, il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione via pec da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione della penale 11 di cui al paragrafo 7.2. del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo art. 15, e a garantire la continuità del *team* di lavoro.
6. Il Concessionario si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla supervisione dell'esecuzione del contratto (Responsabile dei Servizi) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Concedente. Il Responsabile dei Servizi sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei Servizi nonché, del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Consip e/o dal Ministero.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile dei Servizi, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell'ambito dell'organizzazione del Concessionario ovvero dei rapporti tra il Concessionario e la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia chiaro per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione dei Servizi, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente.
8. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile dei Servizi, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



9. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
10. Nell'espletamento dei Servizi e degli Interventi, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché a tutti gli obblighi contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.
11. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (*i.e.* il "DURC") segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17.
12. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario e, se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
13. In assenza di risposta, allo scadere del termine di cui al comma precedente, oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.lgs. 50/2016, troverà applicazione quanto previsto all'art. 7 comma 8 del presente contratto. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
14. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei Servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica.
15. È altresì cura del Concessionario provvedere affinché il personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi e degli Interventi si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti e la Concedente ed una corretta



- professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
16. Nelle fasce orarie di massima attività dei Servizi, dovrà essere garantita la contemporanea presenza e l'operatività in esercizio, nel numero e nella tipologia, dei dipendenti risultanti dal progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui alla Relazione Tecnica.
 17. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico a propria cura e spese,.
 18. All'interno del Verbale di avvio dei Servizi, il Concessionario dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario, la retribuzione annua lorda, i certificati di lingua inglese, il Manuale di Autocontrollo redatto in conformità al Reg. 852/2004/CE.
 19. Il Concessionario è obbligato a fornire alla Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio nei termini di cui al precedente articolo 2, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai Servizi e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei medesimi.
 20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al comma 16, il Responsabile del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite pec, entro 7 (sette) giorni solari dalla variazione e tale modifica dovrà essere recepita all'interno della sezione "aggiornamenti" del Verbale di avvio dei Servizi, pena l'applicazione della penale 10 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
 21. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'espletamento dei Servizi e negli Interventi, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
 - a) eseguire tutti i Servizi e gli Interventi, ivi compresi i lavori, ivi compresi i lavori, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel progetto esecutivo validato posto a base di gara, nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
 - b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
 - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto,



restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;

- d) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo dei Locali ovvero per la gestione dei Servizi;
- f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei Servizi, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei medesimi;
- g) provvedere all'avvio dei Servizi comunque non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna dei locali di cui al precedente articolo 2;
- h) provvedere tempestivamente al pagamento del Canone e della *royalty*;
- i) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
- j) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;
- k) dotare, a proprie spese, i Locali delle finiture, degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari, della segnaletica interna ed esterna e degli strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dei Servizi, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
- l) provvedere alle pulizie dei Locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei Servizi oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- m) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria Locali, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei Servizi, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;
- n) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei Locali, secondo le scadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
- o) adeguare i Servizi ai mutamenti di orario del Complesso che dovessero intervenire;
- p) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi e di ogni altra normativa relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche ove intervenuta nelle more dell'esecuzione del presente contratto;
- q) concordare, nel corso della Concessione, eventuali eventi;
- r) garantire la formazione del personale ai sensi del paragrafo 6.2.2.3 del Capitolato Tecnico;
- s) promuovere/pubblicizzare, a propria cura e spese, i Servizi nel rispetto di quanto offerto in relazione al criterio 1.2 della tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara;



- t) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dei Servizi e ai Locali;
- u) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza sui beni e sui Locali resi disponibili per l'esecuzione dei Servizi, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- v) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze (elettriche, telefoniche, ecc.) relative ai Locali necessari allo svolgimento dei Servizi, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
- w) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati previamente concordati con la Concedente;
- x) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei Servizi;
- y) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei Servizi;
- z) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS ed altri sistemi similari;
- aa) conformarsi a quanto disposto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico in relazione alla Concessione dei Locali e alla gestione dei Servizi ;
- bb) informare tempestivamente la Concedente di eventuali sospensioni dei Servizi determinate da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- cc) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. recante *"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*;
- dd) non adibire i Locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
- ee) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- ff) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi tramite registratori di cassa a norma di legge;
- gg) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- hh) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- ii) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione degli assetti proprietari, della struttura di impresa e degli organismi tecnici e amministrativi;



- jj) fornire alla Concedente ogni informazione, *report* e/o documentazione richiesti dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
- kk) in corso di esecuzione contrattuale, su richiesta dell'Amministrazione e sulla base di quanto indicato dal Concessionario in gara in sede di Offerta Tecnica:
 - a. con riferimento al criterio 7 "*Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti*" a) e b) della tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara, presentare l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di stipula) delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti con la specifica denominazione di vendita, le relative fatture d'acquisto in cui sia riportata la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende fornitrici, le certificazioni in corso di validità legate alle caratteristiche produttive dei prodotti forniti (Biologici, biologici a km 0 ovvero biologici DOP/IGP). In caso di mancata comunicazione o di mancato ripristino della fornitura verranno applicate le penali di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico;
 - b. con riferimento al criterio 8 "*Destinazione delle eccedenze alimentari*" l'elenco aggiornato e la documentazione (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di stipula) attestante la collaborazione con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero dei soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti, che saranno destinatarie delle eventuali eccedenze alimentari.
- 2. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della Concessione. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che i Servizi e gli Interventi sono svolti direttamente mediante le risorse umane e i mezzi dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
- 3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE

- 1. La Concedente è tenuta a:
 - a) porre il Concessionario nelle condizioni di eseguire gli Interventi preliminari rispetto all'avvio dei Servizi;
 - b) porre il Concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente i Servizi , collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
 - c) comunicare al Concessionario con congruo anticipo (almeno 7 giorni) tutte le

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., Affidamento in concessione dei servizi di caffetteria-bookshop e ristorazione presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Lotto 2 (Ristorante) – ID 2134

Allegato 12bis – Schema di Contratto di Concessione Lotto 2



informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura e su tutte le attività straordinarie del Complesso che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto all'art. 174 del D.lgs. 50/2016.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, fermo quanto previsto dall'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, il Concessionario successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa si impegna a comunicare alla Concedente: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei Servizi in quanto noti al momento della richiesta. In ogni caso, il Concessionario caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento dei Servizi e degli Interventi.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per le prestazioni subappaltate.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento 2016/679/UE.
7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Alle condizioni previste dall'art. 174, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) sempre, quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) nel caso di imprese diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), in caso inadempimento da parte del Concessionario e su richiesta del subappaltatore. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla



verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) la Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite pec e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al precedente art. 7, comma 8; ii) il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale.

10. Nelle ipotesi di inadempimento da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Concessione e dai relativi allegati.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto.
14. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici.
15. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. n. 50/2016 e, in caso di pagamento diretto da parte della Concedente, gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

<in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire quanto segue>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento dei Servizi e degli Interventi e per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dei medesimi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le verifiche in ordine al livello qualitativo del servizio e al rispetto da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, verranno svolte con le scadenze e le modalità indicate al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Direttore dell'esecuzione e al responsabile unico del procedimento per



gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.

3. Ferme restando le verifiche di conformità sul Servizio, alla data di completamento degli Interventi funzionali all'esecuzione del Servizio, in sede di redazione del Verbale di avvio dei Servizi, l'Amministrazione disporrà la verifica di quanto realizzato dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità con quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal progetto esecutivo validato, dall'Offerta Tecnica e dal presente Contratto e, in caso di esito positivo, rilascerà il certificato di regolare esecuzione. Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale o documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso al Direttore lavori e al responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, ferma restando l'applicazione della penale 10 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.
5. Le ulteriori verifiche di conformità avranno ad oggetto e si svolgeranno nei modi e con le forme previste al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione della penale 21 di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Concedente, ferma restando l'applicazione della penale di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, nonché dell'art. 1456 c.c..
8. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale dei Servizi, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
11. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel ed in conformità al, Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.
12. *(eventuale nel caso in cui il Concessionario abbia fatto ricorso all'avvalimento):* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse



oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e con i mezzi dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 15 - PENALI

1. La qualità dei Servizi sarà valutata tenendo conto dell'indicatore di soddisfazione rilevato trimestralmente secondo le formule di cui al Capitolato Tecnico, a decorrere dall'avvio dei medesimi.
2. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità dei Servizi è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente applicando le formule indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, la Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla contestazione stessa. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di applicare le penali.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del codice civile nonché, nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali, la risoluzione del presente contratto.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che quest'ultima dovesse subire – anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti ascrivibili al Concessionario stesso.
7. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
9. Nell'ipotesi in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione dei Servizi, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, fermo il risarcimento del maggior danno.



ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato nell'esercizio della propria attività per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione dei Servizi e/o degli Interventi - anche se eseguite da parte di terzi - a persone o beni riconducibili al Concessionario, alla Concedente e/o a terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del Disciplinare di Gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni non coperti e/o eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio medesimo da parte del Concessionario, ferma restando la possibilità, per la Concedente, di rivalersi sulla garanzia di cui al successivo articolo 17 nei limiti di quanto corrisposto.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto da quest'ultima, con conseguente escussione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo, per il Concessionario, di risarcire l'eventuale maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare alla Concedente, annualmente e con tempestività, la quietanza di pagamento del premio a comprova della validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, della nuova polizza eventualmente stipulata in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni (salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte del Concessionario), salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La garanzia definitiva è unica, di importo pari a _____ *<importo calcolato ai sensi del paragrafo 23.2 del Disciplinare>* e con durata complessiva di 10 anni salvo quanto previsto nel successivo comma 9 del presente articolo e nell'allegato 10.

In alternativa, il Concessionario ha la facoltà di presentare una garanzia definitiva di durata pari a 4 anni decorrente dalla stipula del presente contratto e due successive garanzie di durata triennale (per una durata complessiva pari a 10 anni), con obbligo di rinnovo da richiedere, da parte del Concessionario medesimo, almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, pena l'escussione della garanzia, la risoluzione della concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. A seguito di ogni rinnovo, il Concessionario dovrà



consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l'originale o la copia della garanzia recanti l'autentica notarile della firma, dei poteri e della qualifica del garante. Resta inteso che ove il concorrente si avvalga di tale modalità, l'importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. Il Concessionario, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente. In ogni caso, il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Anche in tale ipotesi, resta fermo quanto previsto nel successivo comma 9 del presente articolo e nell'allegato 10.

3. La Concedente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei Servizi e degli Interventi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei Locali e addetti all'esecuzione della Concessione.
4. Salvo il risarcimento del maggior danno subito, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia nel caso di applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli rubricati *"Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"*, *"Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"*, *"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"*, *"Penali"*, *"Risoluzione per inadempimento del Concessionario"*.
5. La Concedente ha diritto di incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva per compensare i danni subiti, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione degli importi eccedenti la somma incamerata laddove il danno subito superi la somma in questione.
6. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima nel termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. La Concedente chiederà al Concessionario la reintegrazione, entro il termine 10 (dieci) giorni dalla richiesta, della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
8. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in proporzione all'avanzamento dell'esecuzione del presente contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo iniziale garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario, subordinatamente alla consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei Servizi e degli Interventi. Tale documento è emesso con periodicità semestrale dalla Concedente e riporta il resoconto delle verifiche di conformità trimestrali svolte con esito positivo. Il Concessionario dovrà inviare alla Concedente, per conoscenza, la comunicazione inoltrata al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.



ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Al Concessionario è fatto divieto di cedere, pena la nullità del relativo atto, il presente contratto, fatti salvi i casi in cui la cessione ricorra a seguito di una delle vicende soggettive del Concessionario disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016, .
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, secondo le modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE

1. Ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016 la Concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, quando:
 - a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;
 - b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
 - a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui i predetti Interventi non abbiano ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
 - b) gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore degli Interventi ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato



la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
5. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Concedente delle somme previste al precedente comma 3.
6. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
7. Per quanto non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c), del medesimo articolo;
 - b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
 - d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito *antitrust* definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "*Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa*";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 25 "*Brevetti industriali e diritto d'autore*";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;



- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- k) in caso di violazione del Patto di Integrità: in particolare, trova applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- l) in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
- m) nel caso in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di concessione;
- n) nel caso in cui il Concessionario non reperisca il finanziamento necessario per l'esecuzione del presente Contratto o, comunque, nel caso in cui non riesca a reperire la liquidità necessaria per l'esecuzione del presente Contratto;
- o) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto rubricati *"Durata"*, *"Canone e royalty"*, *"Obblighi ed adempimenti del Concessionario"*, *"Verifica di conformità"*, *"Penali"*, *"Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"*, *"Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"*, *"Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro"*, *"Obblighi di riservatezza"*, *"Brevetti industriali e diritto d'autore"*, *"Garanzia Definitiva"*, *"Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"*, *"Trasparenza dei prezzi"*, *"Subappalto"*, *"Risoluzione per inadempimento del Concessionario"*, *"Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Codice Etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza"*, *"Trattamento dati personali"*.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- 3. Nel caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario



abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire i Servizi e/o gli Interventi. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga la Concedente potrà risolvere il contratto, ferma restando il pagamento delle penali applicate.
5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dalla Concedente a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento del maggior danno subito, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Concedente, in caso di risoluzione e, comunque, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto di Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

ARTICOLO 21 - RECESSO

1. La Concedente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi disciplinati dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto fiduciario sottostante il presente contratto.
2. La Concedente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di



recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Concessionario a mezzo pec.

3. Nella fattispecie di cui al comma che precede, il Concessionario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Consip e/o al Ministero. La Concedente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
5. In ogni caso, la Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
6. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia definitiva prestata.
3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e



condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Complesso e dei Locali.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 24 - MARCHI

1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della Concessione, il logotipo di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i Locali ed i Servizi.
2. L'uso del marchio d'impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dalla Concedente.
3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, la Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con la Concedente.

ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2 la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,



ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis* della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con pec/raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi



agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, in caso di cessione dei crediti il Concessionario si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito *internet* della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Concedente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 28 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del presente contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.



ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "*split payment*", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.
4. Laddove la registrazione sia operata dalla Concedente, la stessa comunica al Concessionario l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 26, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti



dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dei Beni e delle attività Culturali o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le finalità iniziali e quelle successive.
7. Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il



risarcimento del maggior danno.

9. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Parma, li _____

La Concedente
Il legale rappresentante

Il Concessionario/L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Canone di Concessione e *royalty*;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico della Concedente;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 17 - Garanzia definitiva;

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente;

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario;

Articolo 21 - Recesso;

Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 27 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 30 - Foro esclusivo;

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali.



Il Concessionario/L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____